IL MONITORE ECCLESIASTICO

Anno XLVI - Serie IV - Vol. III - Fasc. XI - Novembre 1921

SOMMARIO. — **ATTI DEL S. P.** — I. Breve d'erezione della Santa Lega Eucaristica in Arciconfraternita, p. 325. — II. Lettera circa il Terz'Ordine Regolare della Penitenza, p. 327. — **S. CONGR. DEI RELIGIOSI.** — Dubbi circa il Capitolo Generale nelle Congregazioni iur. dioec., p. 328. — **S. CONGR. DE PROP. FIDE.** — Istruzione circa l'Opera della Propagazione della Fede, p. 329. — **S. CONGR. DEI RITI.** — Nuove rubriche circa i Prefazi, p. 334. — **S. ROM. ROTA.** — *Bergomen.* Circa la dote d'una Cappellania, p. 339. — **LETTURA DEL CODICE.** — Fine del IV libro, p. 340. — **BREVI RISPOSTE.** N. 84-100, p. 352. — **GIURISPR. GOVERNATIVA.** — L'aumento delle congrue parrocchiali, p. 354.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti del Sommo Pontefice.

I.

Erezione della Santa Lega Eucaristica di Milano in arciconfraternita. (*A. A. S.*, XIII, 340).

Breve. — BENEDICTUS PP. XV. — *Ad perpetuam rei memoriam.* — Procurator generalis Ordinis Carmelitarum Excalceatorum refert ad Nos iam inde ab anno MDCCCLXXXXVI in ecclesia sub titulo « Corporis Domini » Ordinis ipsius Mediolanensi coenobio adnexa, Piam Associationem sub titulo « Eucharistici Foederis » fuisse rite institutam, ad finem praecipuum ut fideles prope sacrum Tabernaculum in sacram militiam coirent et Christi Iesu regnum in familiis et in universa civili societate promoverent, simulque per Sacramentum amoris a Deo impetrarent sanctae Matris Ecclesiae exaltationem, dissidentium et schismaticorum ad veram fidem conversionem, ut unum fiat sub unico Pastore ovile. Addidit idem Procurator frugiferam hanc Societatem, ab Archiepiscopo Mediolanensi et a pluribus Antistitibus probatam, favente Deo, brevi se effudisse et per Italiam et extra per universum fere orbem catholicum, et modo ingenti sodalium numero florere. Edocemur quidem hanc Associationem a Decessore Nostro Leone PP. XIII rec.

me. pluribus fuisse indulgentiis et privilegiis auctam. Nunc autem cum memoratus Procurator supplici prece Nos flagitet, ut ipsam ad Primariae Associationis gradum, de Apostolica benignitate, evehere dignemur; Nos, id in Foederis ipsius, tot ac tantis nominibus optime de religione merentis, incrementum et bonum maxime cessurum rati, votis his annuendum ultro libenterque existimavimus. Quae cum ita sint, collatis consiliis cum VV. FF. NN. S. R. E. Cardinalibus praepositis Congregationi pro Tridentini Concilii decretis interpretandis, Apostolica Nostra auctoritate, praesentium vi perpetuumque in modum, Associationem sub titulo Foederis Eucharistici, canonice erectam Mediolani in ecclesia Ss.mi Corporis Christi penes coenobium Carmelitarum Excalceatorum, in Archiconfraternitatem cum solitis privilegiis, sive in Primariam Associationem erigimus atque promovemus. Associationis autem enunciatae sic in Archisodalitatem sive Primariam per Nos erectae Moderatori generali et officialibus praesentibus et futuris, Apostolica Nostra auctoritate itemque perpetuo, veniam concedimus, ut ipsi, servatis forma constitutionis Clementis PP. VIII, Praedecessoris Nostri rec. me., aliisque Apostolicis ordinationibus desuper editis, omnes et singulas eiusdem tituli atque instituti Associationes, tam in Italia, quam extra per universum terrarum orbem erectas in praesens, sive erigendas in posterum, sibi aggregare possint, et cum illis indulgentias ac spirituales gratias communicare licite valeant ipsi Associationi sic in Primariam promotae a S. Sede concessas, quae tamen cum aliis communicari possint.

Praeterea Foederis eiusdem statutum, ad finem exaratum definiendi et aptandi praesentium temporum adiunctis a sociis implenda pietatis opera, a bo. me. Cardinali Ferrari et ab aliis Italiae Ordinariis revisum et probatum, pro omnibus dioecesibus in quibus dictum Foedus exsistat, suprema Nostra auctoritate ratum habemus et sancimus.

Porro haec concedimus, decernentes praesentes Litteras firmas, etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris, die XXVII aprilis MCMXXI, Pontificatus Nostri anno septimo.

P. Card. GASPARRI, *a Secretis Status.*

II.

Al P. Rigo, generale del Terz'Ordine Regolare della Penitenza al quale estende le indulgenze e i privilegi concessi pel centenario dei terziari francescani. (*A. A. S.*, XIII, 130).

Lettera Ap. — *Dilecte fili, salutem et apostolicam benedictionem.* — Tertii Ordinis a Poenitentia abhinc septem saeculis instituti sacra sollemnia, de quibus Nos encyclicam epistolam ad orbem catholicum nuper dedimus, cum a Tertiariorum Franciscalium universitate sint iure agenda, tum peculiaris quaedam est causa quare ab ista, cui tu praees, religiosa familia celebrentur. Etenim, ut huius Apostolicae Sedis non pauca litterarum monumenta declarant, inter Tertium illum et vestrum Ordinem discrimen est nullum vel originis vel Regulae vel appellationis, nisi quod vos Francisci Patris legiferi instituto accessionem trium votorum sollemnium mature adiunxistis. Ita, quam eratis ingressi viam, eadem sic pergere instituistis, ut ceteris sodalibus Tertiariis qui mundi negotiis curisque impliciti remansissent, in christiana perfectione colenda essetis exemplo, eisque tamquam duces ad sempiternam salutem quaerendam praeiretis. Cui quidem officio non vos defuisse scimus, diuque et praeclare istum Ordinem et sodalium numero et disciplinae laude floruisse. Quod si deinceps ob ea quae accepisset, ex multiplici civilium rerum conversione, vulnera tamquam debilitatus aliquandiu iacuit, ad eum excitandum et reficiendum vestra conversa esse studia gaudemus; idque libenter intelleximus superiore mense augusto, cum te, novum Ordinis Antistitem, dilecte fili, primoresque tuorum Sodalium coram admisimus. Nunc autem, appetente solemnitate saeculari quam diximus, placet Nobis occasionem, quae affertur, arripere simul Nostrae in vos omnes paternae benevolentiae testandae, simul industriae vestrae refovendae. Quicquid igitur in encyclica epistola, quam supra memoravimus, *Sacra propediem*, trium familiarum Franciscalium primi Ordinis Ministris Generalibus enixe rogantibus, de Sanctae Ecclesiae thesauro largiti sumus, id omne vobis quoque petentibus volenti animo concedimus. Quare in omnibus vestrae familiae aedibus sacris, ubi Sodalitates Tertii Ordinis saecularis legitime sunt institutae, cum

ibi, per annum integrum a die XVI aprilis proximi, ob hanc sollemnitatem supplicatio in triduum fiet, Tertiarii sodales quidem singulis iis diebus, ceteri vero semel plenariam peccatorum remissionem, usitatis conditionibus, lucrentur: quicumque autem ibidem augustum Sacramentum de suis peccatis dolentes, visitaverint, ii septem annorum indulgentiam *toties quoties* consequantur; omnia earum aedium altaria per eos dies *privilegiata* sint; eodemque triduo sacrum de S. Francisco, tamquam votivum pro re gravi et simul publica de causa, ibidem cuilibet sacerdoti facere liceat, servatis generalibus rubricis Missalis Romani, ut in novissima eius editione Vaticana proponuntur; denique omnes sacerdotes, iisdem aedibus addicti, possint per eosdem dies Rosaria, numismata, similia, benedicendo, apostolicae indulgentiae muneribus ditare, item Rosariis Crucigerorum et sanctae Birgittae benedicere.

Hanc vestrarum originum commemorationem bono vobis incremento futuram sperare libet; atque optabile est ut quotquot sunt ex utroque sexu religiosae familiae Tertii Ordinis Franciscalis votorum simplicium vinculo obstrictae, institutum vestrum, a quo vix aliquid distant, iam amplectantur et vobiscum quasi in unum corpus bene valens vigensque coalescant.

Auspicem vero divinorum munerum ac testem paternae caritatis Nostrae, apostolicam benedictionem tibi, dilecte fili, tuisque sodalibus universis amantissime impertimus.

Datum Romae apud sanctum Petrum, die XX mensis februarii MCMXXI, Pontificatus Nostri anno septimo.

BENEDICTUS PP. XV.

Sacra Congregazione dei Religiosi.

Circa la celebrazione del Capitolo Generale nelle Congregazioni religiose di diritto diocesano. (*A. A. S.*, XIII, 481).

Dubbi. — Huic Sacrae Congregationi negotiis Religiosorum Sodalium praepositae, circa celebrationem Capituli Generalis in Congregatione iuris dioecesani, proposita fuerunt dubia quae sequuntur:

I. Utrum ad Ordinarium domus principis Congregationis

religiosae iuris dioecesani, quae iam per plures dioeceses diffusa est, spectet ius statuendi locum ubi Capitulum Generale celebrandum sit; an potius ad Moderatricem Generalem?

II. Utrum eidem Ordinario, de quo in praecedenti dubio, competat praesidere electioni Moderatricis Generalis eamque confirmare vel rescindere; an potius spectet ad Ordinarium loci electio peragitur?

Porro Eminentissimi Patres Cardinales, in plenario coetu ad Vaticanum habito die 17 iunii 1921, re sedulo perpensa, respondendum censuerunt prout sequitur:

Ad I. *Negative* ad primam partem, *affirmative* ad secundam ad normam canonum 162 et 507.

Ad II. *Negative* ad primam partem, *affirmative* ad secundam iuxta canonem 506 § 4.

Facta autem relatione SS.mo Domino Nostro Benedicto divina Providentia PP. XV a R. P. D. Abbate Secretario in Audientia diei 25 eiusdem mensis et anni, Sanctitas Sua Eminentissimorum Patrum decisionem seu responsionem approbavit atque publici iuris fieri mandavit.

Datum Romae ex Secretaria Sacrae Congregationis negotiis Religiosorum Sodalium praepositae, die secunda iulii 1921.

TH. Card. VALFRÉ DI BONZO, *Praefectus.*

L. ✠ S.

Maurus M. Serafini, Ab. O. S. B., *Secretarius.*

S. Congregazione di Propaganda Fide.

Per l'organizzazione e l'incremento in tutte le diocesi d'Italia della Pia Opera della Propagazione della Fede.

Istruzione. — I. Fra le varie opere istituite in aiuto delle Missioni, quella della *Propagazione della Fede* è la prima e la più importante, poichè interessa con un lievissimo contributo personale, *tutti i fedeli per tutti gli infedeli.*

II. È volontà risoluta del S. Padre Benedetto XV che fiorisca dappertutto, specialmente qui in Italia; e perchè in tutte le diocesi prenda uno sviluppo più largo, questa S. Congregazione di Propaganda cui fu demandato ogni incarico in questa

parte, ha disposto che il Consiglio Centrale dell'Opera, al quale finora era riunito il Consiglio diocesano di Roma, e che si adunava nella sede di quest'ultimo, in piazza della Valle n. 6, sia distinto dal medesimo ed abbia una sede propria nel palazzo stesso di *Propaganda Fide* (Piazza di Spagna, 48).

III. D'ora innanzi, perciò, alla nuova sede di Piazza di Spagna, 48, e non più a S. Andrea della Valle, dovranno rivolgersi i rappresentanti diocesani d'Italia dell'Opera della Propagazione della Fede.

IV. Il nuovo Consiglio ha un presidente che dipende direttamente dalla S. C. di Propaganda, un segretario, un cassiere e parecchi consiglieri scelti in Roma e nelle varie regioni d'Italia.

V. Il suo compito è molteplice:

a) suscitare in tutte le diocesi un vero e santo entusiasmo per l'O. d. P. d. F.;

b) stabilire rapporti diretti cogli Ecc.mi Vescovi perchè, per mezzo di direzioni locali da loro nominate, si istituisca o si rinnovi secondo le presenti istruzioni, l'O. d. P. d. F. in ciascuna diocesi;

c) tenersi in frequente contatto coi singoli direttori diocesani, trasmettere loro quanto può occorrere alla propaganda: opuscoli, pagelle, schede, immagini, diplomi, salvadanai, diapositive per conferenze o altro;

d) visitare gli Ecc.mi Vescovi e i vari centri diocesani per togliere difficoltà, per incoraggiare, ecc. Tali visite torneranno più opportune in solenni circostanze di ritrovi del clero e del popolo come: congressi, giornate e settimane missionarie, altre manifestazioni collettive di vita cattolica religiosa e sociale;

e) curare, per mezzo di un *Ufficio Stampa*, la pubblicazione di un bollettino particolare dell'Opera sul tipo degli *Annali della propagazione della Fede*, e provvedere a tutto il servizio immenso di propaganda che può essere fatto per l'O. d. P. d. F. dalla stampa;

f) seguire e dirigere la raccolta delle offerte secondo le precise indicazioni della S. Congregazione di Propaganda.

VI. L'O. d. P. d. F. deve essere eretta canonicamente in ogni diocesi con un atto dell'Ordinario dal quale riceve ufficialmente vigore e sviluppo.

Perciò è vivamente sollecitato lo zelo di ciascun Ecc.mo Ordinario:

1° a promuovere con un pubblico documento, in forma efficace e solenne (per es. di lettera pastorale) la istituzione della detta opera in ogni parrocchia, e uno sviluppo più fervoroso della medesima dove già esiste, illustrandone gli ideali, i pregi, i vantaggi;

2° a nominare o a confermare secondo questi nuovi ordinamenti, un sacerdote pio, intelligente, apostolico, quale direttore diocesano, coll'incarico di promuovere autorevolmente nelle singole parrocchie, e di far prosperare la santa istituzione. Sarà bene, specialmente nelle diocesi più vaste, che questo sacerdote non sia occupato in altro;

3° ad interessarsi personalmente dei successi e delle manifestazioni: feste, convegni, rendiconto dell'Opera; reputando gloria cospicua del proprio episcopato il fiorire della medesima, e ricercando nel fervore per essa un grande pegno di benedizione celeste e di insperato successo per le altre fatiche del ministero pastorale.

VII. Grande aiuto per la organizzazione dell'O. d. P. d. F. nelle singole diocesi gli Ecc.mi Vescovi potranno avere dai vari Comitati, dove esistono, della *Unione Missionaria del Clero:* istituzione molto benemerita e tanto raccomandata dal S. Padre nella enciclica *Maximum illud*, perchè si estenda ovunque, come quella che ha lo scopo di ordinare sapientemente l'azione del clero ad interessare i fedeli nella conversione di tanti milioni di pagani e a dare sviluppo ed incremento alle varie opere missionarie.

Anzi, praticamente, e sull'esempio di quanto avviene in alcune diocesi maggiori dove l'apostolato per le missioni è già ben sviluppato, gli Ecc.mi Vescovi troveranno molto saggio ed opportuno affidare agli elementi più attivi della *Unione Missionaria* il compito di organizzare l'O. d. P. d. F. e le altre opere missionarie. L'armonia e, per quanto è possibile, l'unità della direzione sono un grande coefficiente di più rapido e largo successo.

La fusione delle energie nulla deve togliere però alla distinzione delle opere. L'*Unione Missionaria* non è l'Opera della Propagazione della Fede, come non si identifica con nessuna delle opere che è suo compito favorire.

VIII. I direttori diocesani avranno a loro volta ausiliari preziosi e degni per l'apostolato nelle singole parrocchie, nei giovani, dei circoli cattolici, sì maschili che femminili, tanto facili all'entusiasmo e generosi. Ottima cosa sarà diffondere l'Opera e lo spirito della medesima nelle case di educazione: seminari, collegi, pensionati, educandati, ecc.

IX. Il fervore nuovo, che vuol essere destato in tutta Italia per l'O. d. P. d. F., nulla intende togliere al lavoro per le altre opere missionarie, specialmente a quello per la S. Infanzia.

Volendo la S. Congregazione di Propaganda dare in Italia un impulso vigoroso a tutto il movimento missionario, è naturale che si incominci con l'opera più importante e che ha carattere fondamentale e generale. Accanto all'O. d. P. d. F., ben penetrata nelle abitudini cristiane del popolo, avranno maggior alimento tutte le altre.

X. Egualmente non è impedito raccogliere offerte e promuovere pie e sante industrie per missioni ed istituzioni particolari, come si è fatto sin qui.

È dovere però di carità apostolica illuminare e dirigere la generosità dei fedeli: e far loro ben comprendere come nulla più contribuisce ad assicurare il trionfante progredire dell'azione conquistatrice fra gl'infedeli, quanto il mantenere sul vasto campo delle Missioni questo getto continuo della grande O. d. P. d. F. di cui tutte le Missioni proporzionalmente si giovano. La prova dei fatti poi insegnerà che più prospera l'O. d. P. d. F., e più si accende il fervore dei fedeli anche per le missioni ed opere particolari.

XI. In conformità alle precedenti istruzioni questa S. Congregazione di Propaganda, secondo il volere del Santo Padre, insta presso il cuore di ciascun Ecc.mo Ordinario, perchè voglia senz'altro, per la carità di Cristo, dar mano alla fondazione, o al maggior sviluppo nella propria diocesi, dell'O. d. P. d. F.

E fa vive premure perchè si mandino al Consiglio Centrale informazioni precise circa lo stato della pia opera, il lavoro iniziato, il direttore diocesano, le difficoltà che si incontrano, i frutti che si sperano, ecc.

Questo Consiglio Centrale si tiene a completa disposizione dei singoli Vescovi e dei Direttori diocesani per ulteriori infor-

mazioni che ritenessero opportune: e il Presidente del medesimo gradirà di venir fin da ora invitato nei singoli centri diocesani, ove la sua presenza e la sua parola si giudichino utili al buon avviamento o al consolidamento della provvidenziale istituzione.

XII. Il vasto movimento che con queste disposizioni sta per suscitarsi in tutte le diocesi d'Italia sarà l'opera del Signore. Perciò vuol essere affidata alle pubbliche e private preghiere del clero e del popolo, perchè il Signore la fecondi, per la gloria sua, per la salvezza di tante anime, per la dilatazione del suo regno in tutto il mondo.

Roma, Pentecoste, 15 maggio 1921.

G. M. Card. VAN ROSSUM, Prefetto.

C. LAURENTI, *Segretario* (1).

---

(1) Alla Istruzione sono annesse le seguenti *Avvertenze.*— I. L'O. d. P. d. F. vuol essere mantenuta secondo il concetto e la sua forma primitiva: cioè di preghiera e di elemosine.

Ciascun fedele vi si iscrive e si impegna a recitar un *Pater* e *Ave* al giorno. Possono valere il *Pater* e l'*Ave* delle preghiere ordinarie del buon cristiano colla invocazione: *S. Francesco Saverio, pregate per noi.*

L'elemosina è di cent. 5 ogni settimana: o di lire 2,60 all'anno: o di lire 200 per i soci perpetui. Si possono inscrivere anche i defunti, purchè altri reciti per loro la solita preghiera.

II. Gli associati si dividono in decurie o gruppi di dieci; dei quali uno raccoglie le quote e le versa all'incaricato parrocchiale: questi trasmette l'ammontare delle collette delle decurie al Direttore diocesano, il quale a sua volta manda le somme di tutte le diocesi al Consiglio Centrale di Roma con questo esatto indirizzo: *Ill.mo Rev.mo Mgr. Angelo Roncalli, presidente del Consiglio Centrale dell'O. d. P. d. F.— Palazzo di Propaganda. Piazza di Spagna, 48— Roma.*

III. Ogni Direttore diocesano può corrispondere direttamente col Consiglio Centrale senza l'intermezzo del Consiglio Regionale.

IV. La divisione delle decurie sta bene mantenuta dove si può: essa però ha un'importanza secondaria: e può essere trascurata dove torni più semplice e più agile fare diversamente.

V. L'Opera accetta tutte le altre offerte, — e le augura copiosissime — che i fedeli intendessero mandare oltre la tenue quota personale dei singoli inscritti.

Essa non si può considerare come regolarmente eretta od organizzata, se non là dove i fedeli sono inscritti secondo le precedenti istruzioni.

S. Congregazione dei Riti.

Nuove rubriche circa i Prefazii. [1]

1° *Præfatio de Nativitate Domini.* — Sequens Præfatio: 1. Dicitur in Missis de Nativitate Domini, de Dominica infra Octavam, quamvis post diem 1 Januarii resumenda, de die infra Octavam ipsius Nativitatis, ac de Vigilia Epiphaniæ Domini, necnon in Missis de Circumcisione Domini, de Ss.mo Nomine Jesu, de Ss.mo Eucharistiæ Sacramento, de Transfiguratione Domini, ac de Purificatione beatæ Mariæ Virginis; 2. Dicitur etiam, juxta Rubricas, in omnibus Missis quæ infra Octavam ejusdem Nativitatis celebrentur, inclusis iis quæ secus Præfationem propriam haberent, dummodo et de Octava vel de Dominica infra Octavam fiat Commemoratio, et ipsa Missa, aut Commemoratio prius habita, aliam de divinis Mysteriis vel Personis non exigant Præfationem; 3. Dicitur item, juxta Rubricas, in omnibus Missis, in quibus alicujus ex recensitis Christi ac beatæ Mariæ Virginis Mysteriis fiat Commemoratio, dummodo pariter ipsa Missa, aut Commemoratio prius habita, aliam non exigant Præfationem; ac dicitur, juxta eamdem normam, et disjunctim quoque a sua Commemoratione, infra Octavam communem cujusvis ex indicatis Christi ac beatæ Mariæ Virginis Mysteriis, necnon a die 2 ad diem 4 Januarii inclusive, dummodo insuper, si agatur de Missis cantatis et conventualibus, alia conventualiter vel in cantu Missa de Tempore vel de Octava, aut cum ejus Commemoratione, non habeatur, neque Præfatio Octavæ vel Temporis pro iisdem tribus Januarii diebus in una ex Missis cantatis vel conventualibus fuerit admissa.

2. *Præfatio de Epiphania Domini.* — Sequens Præfatio: 1. Dicitur in Missis de Epiphania Domini, de Dominica infra Octavam ac de die Octava ipsius Epiphaniæ; 2. Dicitur etiam, juxta Rubricas, in omnibus Missis quæ infra Octavam celebrentur, dummodo et de Octava vel de Dominica infra Octavam

(1) Dal *Missale Romanum* editio typ. Vaticana iterum impressa, p. 239 ss. Ad altro numero rimandiamo il commento.

fiat Commemoratio, et ipsa Missa, aut Commemoratio prius habita, aliam non exigant Præfationem.

3. *Præfatio de Quadragesima.* — Sequens Præfatio: 1. Dicitur in Missis de Tempore a Feria IV Cinerum usque ad Sabbatum infra Hebdomadam IV Quadragesimæ inclusive; 2. Dicitur etiam, juxta Rubricas, in omnibus Missis quæ eo Tempore celebrentur, et ad nullum Domini Festum vel Mysterium referantur; dummodo et de Tempore fiat Commemoratio, et ipsa Missa, aut Commemoratio prius habita, aliam non exigant Præfationem.

4. *Præfatio de sancta Cruce.* — Sequens Præfatio: 1. Dicitur in Missis de Tempore a Dominica Passionis usque ad Feriam V in Cœna Domini inclusive; atque in omnibus Missis, quamvis infra Octavam Nativitatis Domini celebrandis, de sancta Cruce, de Passione Domini, de pretiosissimo Sanguine Domini nostri Jesu Christi, et de sacratissimo Corde Jesu; 2. Dicitur etiam, juxta Rubricas, in omnibus Missis in quibus fiat Commemoratio ejusdem Temporis vel alicujus ex recensitis Mysteriis, dummodo ipsa Missa, aut Commemoratio prius habita, aliam non exigant Præfationem; ac dicitur, juxta eamdem normam, et disjunctim quoque a sua Commemoratione, infra Octavam communem cujusvis ex indicatis Mysteriis alicubi celebratam, dummodo insuper, si agatur de Missis cantatis et conventualibus, alia conventualiter vel in cantu Missa de Octava, aut cum ejus Commemoratione, non habeatur, neque Præfatio Octavae in una ex Missis cantatis vel conventualibus fuerit admissa.

5. *Præfatio Paschalis.* — Sequens Præfatio: 1. Dicitur in Missis de Tempore a Sabbato Sancto usque ad Vigiliam Ascensionis Domini inclusive, atque in Missis Litaniarum majorum et minorum; 2. Dicitur etiam, juxta Rubricas, in omnibus Missis quæ eo Tempore celebrentur, dummodo ipsa Missa, aut Commemoratio prius habita, aliam non exigant Præfationem, et dummodo, si agatur de Missis cantatis et conventualibus, alia conventualiter vel in cantu Missa de ipso Tempore, aut cum ejus Commemoratione, non habeatur, neque ipsius Temporis Præfatio in una ex Missis cantatis vel conventualibus fuerit admissa.

In Missa Sabbati Sancti dicitur: *in hac potissimum nocte;* a die autem Paschæ usque ad Sabbatum in Albis inclusive, etiam in Missa Litaniarum Majorum, quæ infra Octavam Pas-

chatis, cum Commemoratione ejusdem celebretur: *in hac potissimum die;* alias, et in Missa insuper Litaniarum Majorum, quæ infra Octavam Paschatis, sine hujus Commemoratione, celebretur: *in hoc potissimum.*

6. *Præfatio de Ascensione Domini.* — Sequens Præfatio: 1. Dicitur in Missis de Ascensione Domini, de Dominica infra Octavam ac de Feria VI post Octavam ipsius Ascensionis; 2. Dicitur etiam, juxta Rubricas, in omnibus Missis quæ infra eamdem Octavam celebrentur, dummodo et de Octava vel de Dominica infra Octavam fiat Commemoratio, et ipsa Missa, aut Commemoratio prius habita, aliam non exigant Præfationem: ac dicitur, juxta eamdem normam, et disjunctim quoque a sua Commemoratione, Feria VI post Octavam, dummodo insuper, si agatur de Missis cantatis et conventualibus, alia conventualiter vel in cantu Missa de Feria, aut cum ejus Commemoratione, non habeatur, neque Præfatio de Ascensione Domini in una ex Missis cantatis vel conventualibus fuerit admissa.

7. *Præfatio de Spiritu Sancto* (1). — Sequens Præfatio: 1. Dicitur in Missis de Tempore a Vigilia Pentecostes usque ad sequens Sabbatum inclusive; et in Missis votivis de Spiritu Sancto, quamvis infra Octavam Nativitatis Domini celebrandis, in quibus tamen, extra Vigiliam et Octavam Pentecostes, omittuntur verba: *hodierna die;* 2. Dicitur etiam, juxta Rubricas, in omnibus Missis quæ in Vigilia et infra Octavam Pentecostes celebrentur, dummodo et de Vigilia vel de Octava fiat Commemoratio, et ipsa Missa, aut Commemoratio prius habita, aliam non exigant Præfationem; ac dicitur, juxta eamdem normam, in Missis, in quibus de Spiritu Sancto agenda sit Commemoratio.

8. *Præfatio de Sanctissima Trinitate.* — Sequens Præfatio: 1. Dicitur in Missis de Sanctissima Trinitate, quamvis infra Octavam Nativitatis Domini celebrandis, de Dominicis majoribus Adventus, Septuagesimæ, Sexagesimæ et Quinquagesimæ, ac de Dominicis minoribus, licet Sabbato anticipatis, post Octavam Epiphaniae et Pentecostes; exclusis Missis alicujus ex recensitis Dominicis infra Hebdomadam resumendis, in quibus, si alia Missæ vel Officii, etsi commemorati, Praefatio propria desit, ponitur Praefatio communis; et exclusa pariter Missa

(1) Si noti il cambiamento del titolo, ch'era *de Pentecoste.*

Dominicæ II post Pentecosten, in qua, si omittenda non sit Commemoratio Octavae Sanctissimi Corporis Christi, sumitur Præfatio de Nativitate Domini; 2. Dicitur etiam, juxta Rubricas, in omnibus Missis quæ cum Commemoratione Sanctissimae Trinitatis, aut cujusvis ex indicatis Dominicis occurrentibus et sabbato anticipatis celebrentur, dummodo ipsa Missa, aut Commemoratio prius habita, aliam non exigant Præfationem; ac dicitur, juxta eamdem normam, et disjunctim quoque a sua Commemoratione, infra Octavam communem ipsius Sanctissimae Trinitatis alicubi celebratam, dummodo insuper, si agatur de Missis cantatis et conventualibus, alia conventualiter in cantu Missa de Octava, aut cum ejus Commemoratione non habeatur, neque Præfatio Octavæ in una ex Missis cantatis vel conventualibus fuerit admissa.

9. *Præfatio de beata Maria Virgine.* — Sequens Præfatio, extra Octavam Nativitatis Domini, si ejusdem Octavæ vel Dominicæ infra Octavam omittenda non sit Commemoratio, et extra Festum et Octavam Purificationis beatæ Mariæ Virginis alicubi celebratam, quibus in casibus sumitur Præfatio de ipsa Nativitate, necnon extra Vigilias ejusdem beatæ Mariæ Virginis, et extra Missas de Feriis Adventus, in quibus, si alterius Missæ vel Officii, etsi commemorati, aut Octavæ communis, aut, pro Vigiliis, etiam Temporis Præfatio propria desit, ponitur Præfatio communis; 1. Dicitur in Missis beatæ Mariæ Virginis. 2. Dicitur etiam, juxta Rubricas, in omnibus Missis quæ cum Commemoratione ipsius beatae Mariae Virginis celebrentur et ad nullum Domini Festum vel Mysterium referantur, dummodo ipsa Missa, aut Commemoratio prius habita, aliam non exigant Praefationem; ac dicitur, juxta eamdem normam, et disjunctim quoque a sua Commemoratione, infra Octavam communem ejusdem beatæ Mariæ Virginis, dummodo insuper, si agatur de Missis cantatis et conventualibus, alia conventualiter vel in cantu Missa de Octava, aut cum ejus Commemoratione, non habeatur, neque Praefatio Octavae in una ex Missis cantatis vel conventualibus fuerit admissa.

10. *Præfatio de sancto Joseph Sponso B. M. V.* — Sequens Præfatio, extra Octavam Nativitatis Domini, in qua, si ejusdem Octavæ vel Dominicæ infra Octavam omittenda non sit Commemoratio, sumitur Praefatio de ipsa Nativitate: 1. Dicitur in

Missis S. Joseph, Sponsi beatæ Mariæ Virginis; 2. Dicitur etiam, juxta Rubricas, in omnibus Missis quæ cum Commemoratione ipsius S. Joseph celebrentur, et ad nullum Domini Festum vel Mysterium referantur, dummodo ipsa Missa, aut Commemoratio prius habita aliam non exigant Præfationem; ac dicitur, juxta eamdem normam, et disjunctim quoque a sua Commemoratione, infra Octavam communem ejusdem S. Joseph, dummodo insuper, si agatur de Missis cantatis et conventualibus, alia conventualiter vel in cantu Missa de Octava, aut cum ejus Commemoratione, non habeatur, neque Præfatio Octavæ in una ex Missis cantatis vel conventualibus fuerit admissa.

In Missis votivis dicitur: *Et te in Veneratione.*

11. *Præfatio de Apostolis.* — Sequens Præfatio, extra Octavam Nativitatis Domini, in qua, si ejusdem Octavæ vel Dominicæ infra Octavam omittenda non sit Commemoratio, sumitur Praefatio de ipsa Nativitate, necnon extra Vigilias Apostolorum aut Evangelistarum, in quibus, si alterius Missæ vel Officii, etsi commemorati, aut Octavæ communis, aut Temporis Præfatio propria desit, ponitur Præfatio communis: 1. Dicitur in Missis Apostolorum aut Evangelistarum, necnon in Missa Creationis et Coronationis Papæ et utriusque Anniversarii; 2. Dicitur etiam, juxta Rubricas, in omnibus Missis quæ cum Commemoratione ipsorum Apostolorum aut Evangelistarum, vel cum Commemoratione Missæ pro Papa superius indicatae et eo die impeditæ celebrentur, et ad nullum Domini Festum vel Mysterium referantur, dummodo ipsa Missa, aut Commemoratio prius habita, aliam non exigant Præfationem; ac dicitur, juxta eamdem normam, et disjunctim quoque a sua Commemoratione, infra Octavam communem eorumdem Apostolorum aut Evangelistarum, dummodo insuper, si agatur de Missis cantatis et conventualibus, alia conventualiter vel in cantu Missa de Octava, aut cum ejus Commemoratione, non habeatur, neque Præfatio Octavæ in una ex Missis cantatis vel conventualibus fuerit admissa.

12. *Præfatio communis.* — Sequens Præfatio dicitur, juxta Rubricas: 1. In omnibus Missis quæ Præfationem propriam non habeant, et in quibus adhibenda non sit Præfatio alicujus Missæ vel Officii etsi commemorati, aut Octavæ communis, aut Temporis occurrentis propria; 2. In Missis de Dedicatione Ec-

clesiæ et de alio Festo vel Mysterio Domini alicubi celebrato, quod Præfatione propria careat, in quibus numquam adhibetur Præfatio de Tempore Quadragesimæ, neque Missæ vel Officii commemorati vel Octavae, quæ non sint de ipso Domino; 3. In Missis de Feriis Adventus et de Vigilia Nativitatis Domini extra Dominicam occurrente, in quibus agenda sit Commemoratio de beata Maria Virgine, et Præfatio alterius Missæ aut Officii commemorati propria non habeatur.

13. *Præfatio Defunctorum.* — Sequens Præfatio dicitur in omnibus Missis Defunctorum.

Sacra Romana Rota.

Circa redditi di Cappellania. (Cfr. *A. A. S.*, XIII, 47).

Bergomen. — *Reditus Capellaniae*, 29 luglio 1919. — Sirtori Gaspare, con licenza dell'Ordinario, nel 1836 eresse una Cappellania nella località Capannelle frazione di Zanica in diocesi di Bergamo. Stabiliti i doveri del Cappellano, ne determinò anche le competenze, tra le quali l'usufrutto di un podere vicino all'Oratorio. Ritiratosi nel 1839 presso i RR. PP. Conventuali di S. Giorgio in Bergamo, cedette loro tutti i suoi beni, volendo però che rimanesse salva la Cappellania da sè eretta, e stabilì che venendo soppressa la casa di S. Giorgio, la cappellania restasse affidata al parroco *pro tempore* della Chiesa di S. Alessandro *in Colonna* in Bergamo. Difatti, avvenuta la soppressione del convento nel 1868, il detto parroco, nel 1874, riuscì a rivendicare i beni confiscati.

Già dal tempo nel quale amministravano la Cappellania i PP. Conventuali, l'usufrutto del podere non era più concesso ai Cappellani, essendosene disinteressato il Cappellano Regazzola che nel 1863 non risiedette più presso l'Oratorio, recandovisi soltanto nelle feste per la celebrazione della S. Messa. Nel 1915 il Parroco di Zanica domandò per il Cappellano di Capannelle l'usufrutto del podere. La questione trattata prima amministrativamente e poi giudiziariamente, fu risolta in senso sfavorevole al Parroco di Zanica, quantunque in due sentenze interlocutorie venisse riconosciuto allo stesso il diritto di azione verso il Parroco di S. Alessandro, escludendo in pari tempo

che vi fosse luogo a prescrizione estintiva. Contro la sentenza definitiva si appellò il Parroco di Zanica domandando: *Spetta sì o no al cappellano della località Capannelle l'usufrutto del podere di cui si tratta?* Il S. Tribunale nel turno Massimi-Grazioli-Parrillo, ha dato risposta affermativa.

La ragione principale di questa risposta si fonda sulla natura della cappellania in questione. Si dividono le cappellanie in ecclesiastiche e in laicali.

La cappellania in parola si deve ritenere laicale, perchè sebbene eretta col *consenso* dell'Ordinario pure non fu eretta *formalmente* da lui, ma dal Sig. Sirtori. Le cappellanie laicali sono da considerarsi non come benefici, ma come donazioni pie o pii legati. In questa fattispecie è importantissimo l'attenersi a quanto fu disposto dal pio fondatore. — Ora dall'esame dei diversi documenti, nei quali il Sirtori ha espresso i suoi desideri, risulta chiaramente aver egli inteso che il Cappellano di Capannelle abbia diritto all'usufrutto del podere. Se in un punto egli lascia ai RR. PP. Conventuali il diritto di portar mutazioni sullo stipendio del Cappellano, queste devono intendersi in senso di aumento e non di diminuzione: accenna egli difatti ad una mutazione relativa, non ad un alleggerimento, ma ad un accrescimento di obblighi da imporsi eventualmente al Cappellano.

Fin qui le disposizioni del pio fondatore. Ma il diritto vero e ben fondato dei Cappellani sarà stato forse loro tolto dalla *prescrizione?* A questo hanno già risposto le sentenze interlocutorie, le quali essendo passate in giudicato, non è più lecito impugnare.

IL CODICE DI DIRITTO CANONICO

RIASSUNTO E DILUCIDAZIONI

(*Continuazione vedi pag. 272*).

Per chiudere questo interessantissimo libro, ci resta a dare un breve sguardo alla sua terza parte. Ne abbiamo già veduto il concetto generale e ci siamo resi ragione della manifesta imprecisione del titolo. Si intende a prima vista che qui siamo nel campo della procedura *amministrativa* in quanto si

diversifica dalla giudiziaria. Infatti, come può scorgersi anche dalle fonti citate, dei sette titoli che compongono questa parte, tre (il 27, 28, 32) son tratti dal decreto « Maxima cura » *de administrativa* amotione parochorum: uno, il 29, è evidentemente plasmato su lo stesso modello, come complemento dimostratosi necessario nella pratica; due, il 30 e il 31, costituiscono il nucleo primitivo, tridentino, di questo istituto canonico; l'ultimo non contiene che l'ampliamento di una procedura straordinarissima, che sempre fu considerata come tipicamente aliena dall'ordine giudiziario. Se inoltre analizziamo gli elementi di questa procedura, li vediamo pure tipicamente coincidere con gli elementi del diritto amministrativo: non si tratta di processi, di stati di diritto o di fatto da accertare, ma di *provvedimenti* da prendere; quindi non si concludono con sentenze, ma con *decreti* e non dal giudice, ma dal *superiore*, il quale semplicemente consulta il da farsi non con altri giudici, ma con *esaminatori* e *parroci consultori*. Anche quando la loro base sia data da fatti delittuosi (come può essere nel caso di chierici concubinarii), la procedura non ha per oggetto di dichiarare *quel* delitto, e colpirlo con la pena stabilita dalla legge, ma piuttosto di eliminare prevenendo o (ove ciò non riesca) porre in evidenza manifesta e colpire un nuovo fatto o stato, cioè la *contumacia* agli ordini legittimi e tassativi del Superiore.

Ma per quanto ciò sia vero, non bastava certo perchè questa terza parte fosse intitolata « procedura amministrativa », poichè, com'è chiaro, « latius tunc patuisset rubrum quam nigrum », essendovi una infinità di negozi giuridici amministrativi, oltre quelli contenuti in questi titoli: p. es. l'unione, divisione, dismembrazione di parrocchie, il trasferimento della sede parrocchiale da una chiesa all'altra, ecc. (cfr. can. 1419 ss., specialmente il c. 1428 ove è chiara traccia di procedura formale); così pure crediamo appartenga alla procedura amministrativa sebbene sui generis il titolo su la transazione e l'arbitrato (cfr. c. 1932), a cui somiglianza si sarebbe potuta statuire, se non fosse troppo evidente in sè, la facoltà per entrambe le parti di consentire che la loro controversia, anche contenziosa, potesse dirimersi dal Superiore con suo decreto in forma amministrativa.

In questa terza parte dunque non abbiamo che dei *fram-*

menti del diritto ecclesiastico di procedura amministrativa; per bene spiegarla sarebbe perciò necessario premettere il *sistema* di questa procedura: ardua costruzione che il legislatore stesso neppure ha tentato. Forse, se ci riuscirà di compiere la preparazione necessaria, ne daremo a suo tempo un saggio; qui, trattandosi di esporre quel che il legislatore ha scritto e non quello che ha omesso, ci limiteremo ad accennarne gli elementi che bisogna aver presenti, sia quanto all'ordinamento organico (cfr. libr. II, tit. VIII, cap. IV, specie l'art. 3°, c. 384-390), sia quanto alla competenza (cfr. inoltre c. 250, § 5; 251, § 2; c. 1601, ecc.): per quel che spetta in stretto senso la procedura, il testo medesimo che dobbiamo percorrere ne contiene gli elementi sostanziali.

Procedura generale (c. 2142-2146). — Bisogna anzitutto avvertire che in questo campo tutte le norme prescritte sono formali ed essenziali alla *validità* stessa della procedura: invero il provvedimento amministrativo viene preso per una ragione di *salus publica* superiore a qualunque diritto privato: anzi la procedura mira unicamente a porre in luce incontestabile questa suprema ratio; se dunque la procedura è esattamente seguita, risulta per ciò stesso, ma anche per ciò *solamente*, che il provvedimento è indeclinabile, e quindi legittimo: qualunque deficienza invece infirmerebbe la certezza di tale prova, e quindi il diritto stesso dell'applicazione del provvedimento; sicchè la soppressione del diritto privato non sarebbe più coperta a sufficienza dalla ragione di salute pubblica, ma per la parte deficiente rimarrebbe scoperta come lesione ingiusta del diritto. Ciò sembra avere anche la conferma positiva del can. 2146 § 2, ove dicesi che inoltrato il ricorso alla S. Sede debbono spedirsi alla medesima tutti gli atti *del procedimento* (si noti bene: non dice gli atti della causa); affinchè cioè possa constatarsi se la procedura fu esattamente seguita: in tal caso non resta più alla S. C. a preoccuparsi del *merito*; il ricorso sarà respinto; altrimenti l'esame del merito sarà necessario per vedere se esso importi la necessità di *sanare* un procedimento nullo perchè deficiente. In conseguenza di ciò ben s'intende perchè il can. 2142 prescriva che tutti gli atti di tutte le sessioni di questi procedimenti debbono stendersi dal notaio, con la firma di *tutti* gli intervenuti. Particolarmente quanto alle monizioni (e inviti o precetti equiparati) è prescritto che si facciano in iscritto, da notificarsi negli

stessi modi della citazione (esclusa la forma edittale) e con lo stesso effetto che la contumacia nel non volerli ricevere importa la stessa certezza che le formalità prescritte (c. 2143 § 3, cfr. 1721 § 4).

Le persone che hanno parte in questi procedimenti oltre il notaio sono l'Ordinario e gli esaminatori sinodali, nel primo grado; l'Ordinario e i parroci consultori nel secondo grado; anche più che nei giudizi son tenute al segreto d'ufficio, proprio nervo di questi negozi. Trattandosi di procedimento sommario (cioè spedito e celere, in cui gli elementi sono ristretti a quel tanto che basta perchè sian salve la verità e la giustizia) non si fa parola di *avvocati*: i testi e periti sono ammessi solo in quanto siano necessari, e sempre sotto giuramento. Tutto quello che appare addotto ad moras nectendas, va eliminato senz'altro, sì nelle persone come nella azione. Concludendosi il provvedimento in via amministrativa e mediante decreto, è già escluso dal can. 1601 l'appello ai tribunali; il ricorso relativo dovrà solo inoltrarsi alla S. Congregazione competente: durante però il ricorso, pur restando fermo il procedimento, è sospesa nell'Ordinario ogni facoltà di disporre del beneficio di cui si tratta.

Procedura speciale. — Abbiamo già accennato, ma giova ricordarla, l'origine storica di questi procedimenti. Fu nella santa azione che la autorità ecclesiastica intraprese contro i chierici concubinarii, che si appalesò per prima l'intralcio che alla salute pubblica spirituale arrecavano le procedure giudiziarie: trattavasi invero di colpe delle quali era difficile e talora impossibile produrre la prova processuale, data la loro stessa natura; si dovette quindi stabilire una procedura speciale che prescindesse dalla prova dell'essersi o no commesso il « delictum carnis ». Essa fu trovata nella prassi dei precetti inibitori; il Superiore, cioè, nella sua potestà paterna faceva un formale divieto circa l'*occasione* in cui il delitto poteva commettersi: constatatasi l'infrazione del divieto, si faceva questa stessa oggetto della sanzione penale. Così il Concilio Tridentino stabilì (sess. XXI, c. 6, de ref.) che il parroco contumace al precetto dell'Ordinario circa il dimettere p. es. una fantesca sospetta, venisse senz'altro privato della parrocchia; un beneficiato, per la prima disobbedienza, fosse privato della metà dei frutti, per la seconda di tutti i frutti, e per la terza del beneficio stesso. Analoga procedura

il Concilio stabilì (sess. XXIII, de ref., c. 1) per la assenza illegittima dalla residenza: il provare le cause e i pretesti addotti dal chierico, avrebbe portato troppo in lungo: bastava quindi che il Vescovo, pur dopo uditi questi pretesti, facesse formale precetto all'assente di tornare entro un certo tempo, perchè il contumace incorresse anche la privazione del beneficio. Come è chiaro queste procedure prescindono dal fatto delittuoso che può essere oggetto di processo criminale a norma del tit. XIX, e si fondano unicamente su la constatazione di disobbedienza a un precetto formale ch'era in relazione a esso: quindi a nulla varrebbe che p. es. il chierico rimosso come concubinario potesse dimostrare d'essere stato sempre immune da qualsiasi illecito commercio, nè viceversa v'è nessun obbligo nel Vescovo di dimostrare il contrario; certo se il Vescovo ha prova sufficiente del fallo commesso, *può* preferire la via del processo criminale ordinario; il procedimento amministrativo, invece, non ha bisogno di tale base, che viceversa non gli sarebbe sufficiente, dovendo richiedere non solo un fatto *passato* ma una eventualità *futura*, cioè la contumacia.

Stabilito questo principio, è stato ora facile adattarlo, come a quella della residenza, così alla trasgressione di altri doveri del parroco (tit. XXXII, cura pastorale, assistenza di infermi, custodia della chiesa, catechismi, omilia), e prenderlo generalmente per base di una procedura che permetta di togliere un parroco o da ogni cura d'anime (XXVII-XXVIII), o almeno da quella d'un determinato luogo (tit. XXIX), ogni volta che la sua persistenza in esse rappresenti, colpabilmente o no, per fatto proprio o dell'ambiente, un ostacolo al bene spirituale del gregge. Basterà che, constatata nel debito modo questa situazione pregiudizievole al bene pubblico, il parroco si ostini a non arrendersi, perchè in questo stesso preporre il proprio interesse al bene pubblico si riscontrino i termini necessari per procedere coattivamente. A questo concetto si è ispirato il noto decreto « Maxima cura » che fornisce, come abbiamo osservato, la sostanza di questa parte del IV libro: essendo detto decreto stato commentato magistralmente, nella sua parte pratica, dal nostro venerato fondatore (cfr. XXII, p. 446 s.), a noi non resta che porre in rilievo alcune ragioni sintetiche, e le modificazioni indotte dal Codice.

Tit. XXXII. — *Remozione del parroco inamovibile.* — Da quanto abbiamo già detto risulta chiaro il senso del can. 2147, § 1: « Il parroco inamovibile può esser rimosso dalla sua parrocchia per cause che rendano nocivo o almeno inefficace il suo ministero anche senza grave sua colpa ». Questo è il concetto fondamentale: la remozione, allorchè, per fatto dipendente dal parroco, anche però senza propria colpa, il suo ministero cessa d'arrecare i frutti dovuti. Si noti bene: la inutilità dell'opera del parroco deve essere già in atto: non si tratta di inutilità futura, ma passata o presente. Ciò constatato, la ricerca e l'enunziato delle cause è cosa secondaria e il Codice, *a differenza del decreto,* non vi attribuisce che un valore meramente dimostrativo dichiarando: « Queste cause sono *principalmente* le seguenti »; non si esclude dunque che altre ve ne possano essere: l'unico punto da osservare è che queste cause sono più o meno inerenti alla *persona* del parroco, e non soltanto estrinseche a lui, nell'*ambiente*; quindi è che d'ordinario non rendono soltanto inutile l'opera sua nel luogo, ma in ogni luogo: nella cura d'anime in genere. Perciò, d'ordinario, il provvedimento da prendersi non è un trasloco, ma una vera remozione dalla cura. Nell'enunziare tali cause il Codice segue, in sostanza, il decreto, soltanto esprimendosi in termini più generali, come è permesso nelle enunziazioni dimostrative, non tassative. Le prime tre cause del decreto sono così conglobate in una sola categoria « imperizia o *permanente* infermità di mente o di corpo »; le altre quattro cause « odium plebis, bonae aestimationis amissio, *probabile* crimen occultum, mala administratio » sono enunziate con gli stessissimi termini, salvo ritocchi di stile. L'ottava (trascuranza di doveri) e la nona (disobbedienza a precetti in re morum) sono omesse, come oggetto dei titoli seguenti.

Sono omessi i can. 3-7 del decreto relativi agli esaminatori sinodali, in parte perchè già preoccupati a suo luogo, in parte perchè giustamente riformati, come il 5° che prescriveva di assumere sempre i *seniores*, con che si era costretti ad ammettere le eccezioni eventuali di suspicione; è certo più semplice lasciare all'Ordinario la cura di assumere quegli esaminatori che stima insospettabili.

I can. 8 e 9 sono passati nel 1248 con poche altre modifiche: così l'invito alla rinunzia deve sempre farsi o spedirsi anche « si

parochus lateat »; se il cursore non potrà recapitarlo è già detto che l'impedimento a ciò posto dal parroco, fa sì che « habeatur pro monito ». Il limite del tempo, ch'era prima di dieci giorni, è ora ad arbitrio dell'Ordinario, che dovrà stabilirlo secondo le circostanze. Nell'invito stesso deve bensì indicarsi la causa cui l'Ordinario ascrive l'infruttuosità del ministero parrocchiale e gli argomenti che l'avvalorano; non è più necessario far menzione del voto degli esaminatori: s'intende da sè che, se si tratta di colpa occulta, l'invito va fatto oretenus, quindi sono inutili i can. 10 e 11 del decreto. Gli altri, 12, 13, 14, circa la rinunzia data o negata o la dilazione chiesta, sono con le stesse parole rispettivamente in 2151, 2150, 2149. Nel can. 2152 sembrano tolte le restrizioni alla facoltà di contestazione che conteneva il can. 15: riguardo ai testimoni bastano le norme generali già vedute: son quindi superflui gli art. 16, e 17 del decreto. Con procedura assai più spedita, il Codice stabilisce semplicemente che l'Ordinario insieme con gli esaminatori sinodali deve discutere gli argomenti addotti del parroco, e concludere con l'accoglierli o rigettarli, notificando ciò al parroco con decreto. Non è più necessario lo scrutinio per voti segreti dei can. 6 e 19.

In sede di ricorso intervengono, com'è noto, con l'Ordinario due parroci consultori, i quali dovranno esaminare tanto le nuove allegazioni (e anche testimonianze) che il parroco produca, quanto gli atti di causa e di processo del precedente grado; quindi il can. 24 del decreto è stato profondamente modificato nel can. 2153. L'accoglimento o il rigetto deve notificarsi con un secondo decreto, contro il quale non v'è che ricorso a Roma in devolutivo tantum. I rimanenti canoni circa la nuova provvista del rimosso, sono sostanzialmente uguali nel decreto (can. 26-29) e nel Codice (2154-2156).

Tit. XXVIII. — *Rimozione di un parroco amovibile.* — In essa non ha luogo il ricorso nè la revisione: l'affare finisce col decreto di remozione. Nel resto segue quanto fu detto della prima fase del precedente; meno che l'invito alla rinuncia deve farsi in forma *paterna* non giudiziale. Il parroco può contestare con un memoriale da discutersi con gli esaminatori. Rinnovato l'invito alla rinunzia e passato inutilmente il termine prefisso si emette il decreto di remozione. Quanto alla provvista le norme sono identiche.

Tit. XXIX. — *Trasloco dei parroci.* — Fu già chiaramente messa in luce dal *Monitore* la differenza tra remozione e trasloco. Qui non si tratta di un ministero parrocchiale *attualmente* infruttuoso; anzi « parochus utiliter regit »; peraltro se il parroco è bravo, l'ambiente gli viene a cambiare per modo che si prevede chiaramente che il parroco non vi farà più bene. Allora il bene delle anime esige che il bravo agricoltore lasci il campo divenutogli ad un tratto ingrato, e si trasferisca ad altro più promettente per lui. Anche nel governo civile vediamo largamente impiegati questi traslochi pure per ottimi funzionari, per soli fatti di terzi in cui non ebbero alcuna colpa: questo istituto il Codice ha voluto imitare, per la stessa ragione del bene pubblico che lo richiede: « pro Dei atque animarum amore ».

È però legittima e naturale la differenza di trattamento che il Codice fa per i parroci inamovibili e per gli amovibili: in entrambi i casi alla traslazione d'impero fa ostacolo lo stesso diritto di stabilità che il Codice garantisce nel can. 454, peraltro in diversa misura, cfr. § 2. Quindi è stabilito (can. 2162) che « parochum inamovibilem *invitum* Ordinarius transferre nequit, nisi speciales facultates a Sede Apostolica obtinuerit », nel qual caso anche la procedura da osservarsi sarà determinata nel rescritto della S. Sede. Invece nel parroco amovibile, in cui il diritto alla stabilità è meno appariscente, il Vescovo ha *a jure* le necessarie facoltà, e il diritto stesso gli prescrive le norme da osservare.

Anzitutto la traslazione non può essere decretata ad una parrocchia di troppo inferiore a quella in cui il parroco si trova (can. 2163, § 2). Ciò conferma il già detto: è necessario traslocare da una data parrocchia; ma ciò può farsi senza essere obbligati a una determinata parrocchia *ad quam*.

Inoltre se il parroco vuol resistere ai consigli e alle insistenze dell'Ordinario, deve esporre in iscritto le ragioni per le quali egli ritiene di non poter accettare la traslazione (can. 2164). Per ciò fare la legge non stabilisce alcun termine; ma, perchè la legge non venga elusa, è evidente che l'Ordinario deve fissare il termine entro cui il parroco debba opporre le proprie ragioni.

Se le ragioni addotte dal parroco convincono l'Ordinario, la questione è finita. Nel caso contrario l'Ordinario dovrà udire due parroci consultori e con loro discutere le ragioni per le quali

il parroco si oppone alla traslazione, nonchè le circostanze delle due parrocchie (è chiaro che qui vanno uniti in *uno* i due negozi della remozione e della provvista, che erano separati nel caso precedente), e di conseguenza le ragioni che militano per la traslazione. E tutto questo sempre a pena di nullità del decreto di traslazione (can. 2165).

Qui vale ancor più che per la remozione osservare che l'ufficio dei parroci consultori si limita a discutere con l'Ordinario le ragioni pro e contra la traslazione, ma solo all'Ordinario spetta la decisione, la quale può anche esser contraria al parere dei parroci consultori. Se quindi egli ritenga almeno utile la traslazione, può, anche dissenzienti i parroci consultori, esortare nuovamente il parroco ad accettare il suo volere (can. 2166).

Dopo ciò, ove il parroco non desista dalla opposizione, e l'Ordinario ritenga essere, se non necessaria, utile la traslazione, questi deve intimare per iscritto — naturalmente nei modi indicati dal can. 2143, ossia oralmente innanzi al Cancelliere, o altro officiale della Curia e a due testimoni, oppure con lettera da consegnarsi dal cursore della Curia, o da spedirsi raccomandata per posta — al parroco un termine entro il quale debba recarsi nella nuova parrocchia, dichiarandogli che trascorso detto termine *ipso facto* la parrocchia dalla quale egli non vuole essere trasferito verrà a vacare (can. 2167, § 1). E, non obbedendo il parroco nel termine stabilito, dichiarerà vacante la parrocchia stessa. Così sarà tolto il parroco ove non doveva essere, sebbene non venga inviato ove il vescovo avrebbe voluto; ostando il principio sancito nel can. 1436: « Beneficium ecclesiasticum clerico invito et provisionem non expresse acceptanti valide conferri nequit ».

Il che dimostra ad evidenza che la legge mira qui principalmente alla utilità della parrocchia *a qua*, non di quella *ad quam*: altrimenti dovrebbe dirsi che la procedura prescritta non raggiunge il suo scopo!

Tit. XXX. — *Dei chierici non residenti.* — Il « sacerdote » che ha un beneficio residenziale se non soddisfi all'obbligo della residenza deve essere ammonito dall'Ordinario, il quale frattanto, se si tratta di un parroco, deve provvedere a che la salute delle anime non soffra danno per l'assenza del pastore: e ciò, naturalmente, a spese di questo (can. 2168, § 1). Nel far la

monizione, a norma del can. 2143, l'Ordinario dovrà far menzione delle pene nelle quali incorrono i beneficiati che trascurano l'obbligo della residenza, e del disposto del can. 188, n. 8 pel quale il beneficio è dichiarato *ipso facto* vacante se nel tempo stabilito dall'Ordinario il beneficiato, che non ne sia impedito, non obbedisca, nè risponda. Perciò deve anche prefiggergli un termine congruo per il ritorno in residenza (ibid. § 2).

Possono allora darsi tre casi:

1° Che il beneficiato *non obbedisca, nè esponga i motivi pei quali è assente;* e allora l'Ordinario, giusta il ricordato can. 188, n. 8, quando risulti che la monizione fu fatta regolarmente, che il beneficiato la ebbe, e che questi d'altronde non fu in alcun modo impedito a rispondere, dichiara senz'altro vacante il beneficio (can. 2169).

2° Che invece il beneficiato entro il termine prefissogli *torni in residenza:* e in questo caso l'Ordinario non solo deve applicare il can. 2381 § 1, ossia privarlo dei redditi beneficiali per il tempo dell'assenza, ma può anche, ove ne sia il caso, punirlo secondo la gravità della colpa: gravità che la colpa può assumere per circostanze speciali (can. 2171).

3° Che il beneficiato *non torni in residenza, ma esponga i motivi pei quali è assente.* Se ciò avviene, l'Ordinario, col concorso di due esaminatori sinodali, fatte le indagini opportune se occorra, deve vedere se i motivi di assenza siano legittimi (can. 2171). Nel caso negativo, prefigga al beneficiato un nuovo termine per il ritorno in residenza, sempre restando ferma la privazione dei redditi beneficiali per il tempo dell'assenza (can. 2172). E qui la legge distingue il caso del *parroco amovibile e del beneficiato* (anche *parroco*) che ha un beneficio *inamovibile;* e dispone:

a) che contro il *parroco amovibile* che non sia tornato in residenza entro il termine stabilito, l'Ordinario può subito procedere alla privazione della parrocchia. Che se invece il parroco sia tornato entro il termine, l'Ordinario gli intimi in iscritto che se si allontanerà dalla parrocchia senza sua licenza incorrerà *ipso facto* la privazione della parrocchia (can. 2173);

b) che se il *beneficiato inamovibile* non torni in residenza, ma porti a propria giustificazione nuove ragioni, l'Ordinario deve prenderle in esame insieme con gli stessi esaminatori sinodali coi quali aveva già esaminate le prime deduzioni (can. 2174.

§ 1). Se neppur queste sono riconosciute tali da legittimare l'assenza del beneficiato, l'Ordinario, respinta ogni altra sussunta, ordini che il beneficiato, entro il termine già fissato, o entro quello che fisserà di nuovo, torni in residenza sotto pena della privazione del beneficio da incorrersi *ipso facto* (idib. § 2); e di fatto il beneficiato, trascorso inutilmente il termine, sarà dichiarato privato del beneficio. E se il beneficiato ottempera, l'Ordinario gli darà il precetto di cui al can. 2173, ossia di non allontanarsi senza licenza sotto pena di privazione del beneficio *ipso facto* (can. 2174, § 3).

Ma torni o no il beneficiato in residenza, l'Ordinario non può dichiarar la vacanza del beneficio se non dopo che, esaminate con gli esaminatori le ragioni che indussero il beneficiato a partire dal luogo in cui deve risiedere, e che il beneficiato adduce forse a propria discolpa, consti che il beneficiato stesso avrebbe potuto domandar la licenza in iscritto (can. 2175).

Come è chiaro, la differenza di trattamento fra i parroci amovibili e i beneficiati inamovibili consiste in ciò: che mentre questi possono due volte far sottoporre ad esame le proprie ragioni, i parroci amovibili non hanno diritto che a farle esaminare una sola volta.

Tit. XXXI. — *Dei chierici concubinarii.* — Il can. 133 proibisce ai chierici di avere in casa o frequentare donne che possano ingenerare sospetto sulla loro condotta; e in ogni caso dà all'Ordinario la facoltà di proibire che i chierici abbiano in casa o frequentino anche persone che comunemente non danno luogo a sospetto, se ritenga che possa esservi pericolo di scandalo o di incontinenza. Sia che si tratti di donne che possono dar luogo a sospetto, anche solo per la loro età; sia che a giudizio dell'Ordinario vi sia pericolo di incontinenza o di scandalo, questi deve ordinare al chierico di allontanare dalla propria casa o di non frequentare la donna stessa, comminandogli espressamente le pene stabilite nel can. 2359 contro i chierici concubinari (can. 2176).

Ove il chierico nè obbedisca, nè risponda in alcun modo alla monizione, e consti che avrebbe potuto farlo, l'Ordinario deve sospenderlo *a divinis;* e, se è parroco, deve inoltre privarlo immediatamente della parrocchia. Nel caso di un chierico che abbia un beneficio senza cura d'anime, trascorsi due mesi dalla sospensione senza che egli abbia obbedito, l'Ordinario deve pri-

varlo della metà dei redditi beneficiali, e, trascorsi altri tre mesi, degli interi redditi. Se il chierico, ciò non ostante, non si emenda, dopo altri tre mesi dovrà esser privato del beneficio (can. 2177).

Nel successivo can. 2178 è contemplato il caso che, ricevuta l'ammonizione, il chierico non obbedisca, « sed causas excusationis adducat ». Queste parole, anche per la loro collocazione dopo il « non obediat », fanno a prima vista comprendere che le « causae excusationis » si riferiscono solo alla mancata obbedienza, e non anche alla reiezione del sospetto che ha dato luogo alla monizione. E ciò è pienamente d'accordo col can. 133 § 4 per cui i « contumaces », cioè i disobbedienti al precetto del Vescovo, *praesumuntur concubinarii*.

Le ragioni addotte dal chierico devono esser vagliate dall'Ordinario insieme a due esaminatori sinodali (can. 2178). Se, uditi gli Esaminatori, l'Ordinario le ritiene inattendibili, lo notifichi subito al chierico e gli dia formale precetto di obbedire entro un breve termine che l'Ordinario stesso deve fissare. Questo precetto deve, a norma del can. 22, esser fatto per iscritto o innanzi a due testimoni; e, giusta il can. 2310, deve non solo esprimere il suo oggetto, ossia ciò che il chierico deve fare, ma anche comminare le pene stabilite nel can. 2359.

Dopo ciò, in caso di inosservanza del precetto, se si tratta di un parroco amovibile, l'Ordinario può, trascorso il termine, procedere senz'altro all'applicazione del can. 2177, ossia alla sospensione e alla privazione della parrocchia. Ma se si tratta di un chierico che abbia un beneficio inamovibile, e questi produca nuove deduzioni, l'Ordinario deve esaminarle (can. 2180).

Che se neppur queste, a giudizio dell'Ordinario, udito il parere degli esaminatori, siano tali da giustificare l'operato del chierico, l'Ordinario deve fargli nuovo precetto di obbedire entro un congruo termine che nuovamente fisserà, trascorso il quale lo sospenderà *a divinis*, e, se è parroco, lo priverà della parrocchia; se non ha beneficio con cura d'anime lo priverà della metà dei redditi beneficiali, poi di tutti i redditi stessi, e in fine dello stesso beneficio come prescrive il can. 2177 (can. 2181).

Il Codice non considera espressamente il caso del chierico che non abbia alcun beneficio e deduca ragioni a propria giustificazione; ma non può esser dubbio che a lui si applichi lo stesso trattamento quanto alla sospensione *a divinis*. (*Continua*).

BREVI RISPOSTE.

84. Dove, per mancanza totale o parziale dei poveri, nel giovedì santo non potesse aver luogo la lavanda o *mandato*, non vi è obbligo di supplire con altre persone non povere; ma è cosa lodevole se si prestano altri: in alcune chiese capitolari si fa la lavanda agli stessi canonici, presso qualche confraternita ai confratelli, ecc.

85. Nella terza domenica del mese, in qualche cattedrale, dopo Terza e prima della Conventuale, suole il celebrante insieme al Capitolo recarsi alla cappella del Sacramento, esporre il SS.mo e al canto del *Pange lingua* far breve processione nell'interno e atrio della chiesa, concludendo con la benedizione del SS.mo. Quest'uso può conservarsi; più comunemente, però, si suole consacrare la S. Ostia nella stessa Messa conventuale, e recarla in processione.

86. Nella Messa cantata conventuale basta accendere le sei candele sul gradino dell'altare ai lati della croce, senza accenderne altre ai lati del ciborio, supposto, come di regola, che il gradino faccia corpo con l'altare senza soluzione di continuità.

87. Nella festa del S. Cuore di Gesù e in altre della Chiesa universale, l'edizione tipica del Breviario Rom. non abolisce gli uffici particolari che in qualche luogo, prima di detta edizione, erano legittimamente in uso. Quanto alla Messa del S. Cuore, bisogna leggere quella corrispondente all'ufficio, e non si può dire perciò la « Egredimini » dicendosi l'ufficio del Breviario.

88. Se dal can. 1164 § 2 è esplicitamente proibito servirsi per uso profano di ambienti che si trovano *sopra* o *sotto* la chiesa, a più forte ragione ciò deve dirsi delle *tribune* o *coretti*; poichè questi integrano l'aula stessa della chiesa, come accessori, era inutile una prescrizione speciale, non potendo aver luogo alcun dubbio, mentre poteva aver luogo il dubbio, p. es. per i sotterranei.

89. I membri di Ordini francescani, recitando cinque *Pater, Ave, Gloria* per il benessere della cristianità, e un altro secondo l'intenzione del Sommo Pontefice, possono acquistare le indulgenze che lucrano i fedeli che visitino le stazioni di Roma, la Porziuncola, Terrasanta, S. Giacomo di Compostella; ma ciò non può intendersi cumulativamente, bensì in senso diviso: cioè una recitazione varrà per le indulgenze che s'acquistano con una visita di uno di quei luoghi, determinandolo; due recitazioni per due visite d'un medesimo luogo, o una visita a ciascuno di due luoghi diversi, ecc., sempre ripetendo per ciascuna specie. È cioè da osservarsi che, evidentemente, la recita sup-

plisce la *visita*, la quale non può compiersi simultaneamente in due o più luoghi diversi, e neppure simultaneamente più volte in un medesimo luogo. In altre parole, qui, e *in simili casi*, si tratta di una *fictio iuris:* ora non è ammissibile che « plus operetur fictio in casu ficto, quam veritas in casu vero ».

90. L'uso di recare la S. Comunione o il Viatico occultamente senza cotta e stola e senza alcun compagno, non si può seguire *tuta conscientia*. Il Rit. tip. ult. ediz. (Pustet, 1913) riportandosi a Benedetto XIV e al decr. della S. C. dei Sacr. 23 dic. 1912, vuole che il sacerdote porti *almeno* la stola sotto l'abito privato, e *nunquam solus procedat.*

91. Nell'amministrazione dell'estrema unzione è di assoluta necessità la cotta e la stola; S. R. C. decr. 2650, II, 2.

92. Il can. 1230 § 3 codifica l'antica norma « iura ecclesiae tumulantis incipiunt *a ianua* »: lo riteniamo quindi applicabile anche nell'ipotesi di sepoltura *eletta* in aliena ecclesia paroeciali (cfr. 1232, § 1).

93. La legge del c. 641 è legge nuova che non ha effetto se non dalla Pentecoste 1918; quindi il religioso in sacris che fu secolarizzato oltre tre anni prima di quella data non può senz'altro pretendere, in forza del § 2, di esser già incardinato, dalla Pentecoste del 1921, nella diocesi ove sempre è rimasto, dovendo invece decorrere almeno due trienni dall'andata in vigore del Codice. Ben s'intende che niente vieta al Vescovo di procedere prima dell'incardinazione, al che basta il dichiarare che intende ricevere ex nunc, il religioso *pure et simpliciter.* Dell'obbligo di costituirsi il patrimonio il Codice non fa parola: occorre vedere se fu sancito nel rescritto di secolarizzazione. È poi chiaro che tale *incardinazione alla diocesi* non è senz'altro l'ascrizione al clero della chiesa particolare cui il secolarizzato presta servizio.

94. Una collegiata-parrocchiale di cui non esistono altri membri che l'*Arciprete*-parroco, non può dirsi evidentemente estinta nè in via d'estinzione, a norma del c. 102 § 1: al contrario a norma del c. 102 § 2, « ius omnium in Archipresbyterum-parochum in casu recidit ». Altro sarebbe se il parroco *non* avesse fatto parte della collegiata: allora, passati i 100 anni senza nominare alcun rappresentante legittimo della collegiata, questa si estinguerebbe.

95. Per quanto sia diffusa, è falsissima l'opinione che durante le processioni non debbano farsi genuflessioni, neppure passando dinanzi all'altare del SS.mo Sacramento: cfr. anche S. R. C. decr. 3814, II.

96. Quando la Messa de requie, anche anniversaria, è proibita dal rito e si celebra una Messa de die pro defuncto, si può dopo di essa, cantare o recitare il *Libera me*, purchè non occorra doppio di I cl. e si compia *omnino* independenter a Missa (S. R. C. 3780, VIII; 4183; 4215; 4270).

97. Fu già detto potere omettersi il conopeo sul tabernacolo del SS.mo Sacramento che abbia dimensioni colossali. Esso *può* essere sempre bianco e può variarsi secondo il colore dei paramenti *del giorno*; celebrandosi Messa solenne di requie, dev'esser violaceo.

98. L'esercizio della Via Crucis *vivente*, è autorizzato dalla S. Sede e gode le stesse indulgenze che l'ordinaria: cfr. il decr. del S. O., 14 dicembre 1917 (*M. E.*, 1918, p. 11).

99. Quando il Vescovo impartisce la benedizione papale per la facoltà ordinaria concessa dal c. 914 non è il caso di leggere alcun rescritto apostolico: quindi la rubrica del Pontificale Romano in proposito non obbliga, « ob defectum materiae ».

100. I nn. 1 e 2 del can. 106 vanno intesi del munus ordinarium, non di quello che si esercita in forza di delegazione: quindi, *per se*, nè il Delegato Vescovile nè il *Pro*-vicario generale, potrebbero pretendere la precedenza di cui al can. 370 § 1.

NOTE DI GIURISPRUDENZA GOVERNATIVA

L'aumento delle congrue ai parroci. — Art. 1. — A datare dal 1° luglio 1920 e fino al 30 giugno 1922 l'assegno supplementare che si concede ai parroci del Regno, sarà elevato sino a portare la congrua, compresi i proventi casuali a L. 2500, al netto delle imposte e tasse, dei pesi patrimoniali e degli oneri legittimamente costituiti sulle rendite beneficiarie, in conformità degli articoli 2 e 3 della legge 4 giugno 1899, numero 191, fermo restando il disposto dell'art. 28 n. 4 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, per le parrocchie aventi meno di 200 abitanti.

Art. 2. — L'assegno per le spese di culto nel caso in cui è dovuto, ai sensi del 3° comma dell'art. 2 della legge 4 giugno 1899, n. 191, nella misura del 15 per cento, sarà accresciuto in ragione dell'aumentata congrua.

Art. 3. — Le liquidazioni già eseguite e notificate ai sensi della legge 4 giugno 1899, n. 191, e del decreto-legge 17 marzo 1918, n. 396, modificato dai decreti-legge 9 maggio 1918, n. 665, e 24 aprile 1919, n. 617, nonchè ai termini del decreto-legge 6 luglio 1919, n. 1156, non saranno rinnovate e l'aumento sarà fatto nel modo disposto dall'ultimo comma dell'art. 3 della legge anzidetta 4 giugno 1899, n. 191.

Art. 4. — Nel caso in cui per le parrocchie non ancora congruate occorra la liquidazione, questa sarà fatta a seguito di documentata

domanda del parroco, con le norme stabilite dal regolamento 25 agosto 1899, n. 350, salvo quanto è disposto dagli articoli 7 e 14 del presente decreto, in base alla situazione patrimoniale del beneficio compresi i proventi casuali, alla data di decorrenza del decreto legge 19 settembre 1921, n. 1283, quando si tratti di parrocchie provviste di titolare in quel momento, e in opposto alla data del riconoscimento civile del nuovo investito.

Art. 5. — In mancanza di reclamo al consiglio di amministrazione del Fondo per il Culto, nel termine prefisso dall'art. 12 del presente decreto, la liquidazione s'intenderà accettata e diventerà definitiva e irretrattabile, anche per i futuri investiti, salvo il caso di variazione permanente nella consistenza dei beni patrimoniali del beneficio.

Nel caso di reclamo entro il termine suaccennato, la liquidazione effettuata dall'Ufficio dovrà ugualmente considerarsi definitiva e invariabile in quelle parti di essa che dal ricorrente non siano state espressamente impugnate con analoga motivazione.

Art. 6. — Agli assegni per supplemento di congrua e spese di culto, anche non liquidati, è applicabile la prescrizione quinquennale stabilita dall'art. 2144 del Codice civile.

Art. 7. — Quando nella determinazione agli effetti del supplemento di congrua il reddito dei beni immobili costituenti la dotazione del beneficio parrocchiale, si abbia motivo a dubitare della sufficienza o della esattezza dei criteri indicati nell'articolo 5 del regolamento 25 agosto 1899, n. 350, può l'Amministrazione promuovere in tale caso una stima a cura dell'Ufficio tecnico di finanza o consentire che il parroco esibisca una perizia giurata, che deve però essere controllata dall'Ufficio suddetto.

Art. 8. — Nella mancanza di accertamento dei prodotti casuali — escluse le messe avventizie — da parte dell'Agenzia delle imposte, o quando siavi dissenso per la determinazione della somma nel caso di accertamento cumulativo per prodotti casuali e proventi di masse avventizie, i primi saranno computati come appresso:

per le parrocchie fino a 500 abitanti in ragione di L. 30;
da 501 a 1000 abitanti in ragione di L. 50;
da 1001 a 2000 abitanti in ragione di L. 100;
da 2001 a 3000 abitanti in ragione di L. 150;
da 3001 a 4000 abitanti in ragione di L. 200;
da 4001 a 5000 abitanti in ragione di L. 250;
da 5001 in su L. 300.

Art. 9. — La spesa delle riparazioni è ammessa per i fabbricati urbani compresa la casa canonica, sia o no redditizia nella misura del 20 per cento del reddito reale o presunto a seconda dei casi, e per i

beni rustici aventi case coloniche nella misura del 5 per cento della rendita totale dei beni a cui le case servono.

Art. 10. — È deducibile il premio di assicurazione contro gli incendi compresa la casa canonica.

Art. 11. — Insieme ad una copia della liquidazione il messo deve rilasciare al parroco anche un esemplare della relazione di notifica.

Art. 12. — Il parroco, che crede averne legittimo motivo, può reclamare contro la liquidazione eseguita in applicazione del decreto legge 19 settembre 1921, n. 1283, al Consiglio d'amministrazione del Fondo per il culto entro novanta giorni dalla notifica, specificando e motivando le questioni e producendo i necessari documenti.

Art. 13. — Quando risulti provato che il parroco provvede per lunga consuetudine in tutto o in parte, con denaro proprio, alle spese di culto inerenti al suo ufficio, malgrado la esistenza di Fabbricerie, cappelle, confraternite e altre istituzioni congeneri, gli è dovuto l'assegno totale o parziale secondo il caso, giusta l'art. 2 del presente decreto, se gli Enti suddetti non posseggono sufficiente rendita patrimoniale, esclusi i proventi eventuali ed incerti, oppure sia provato che la rendita deve essere erogata obbligatoriamente in funzioni speciali e sempre quando non esistano altri Enti morali o privati che siano obbligati a provvedere alle accennate spese.

Art. 14. — Nel caso in cui, agli effetti del supplemento di congrua, sia tenuto conto nella liquidazione della spesa che il parroco sostiene per il coadiutore, è necessario che dal certificato vescovile da prodursi alla delegazione del tesoro per il pagamento dell'anzidetto assegno supplementare di congrua risulti pure che il coadiutore continua ad esistere a spese del parroco.

NB. — *Preghiamo i Lettori di scusarci della omissione delle altre rubriche, dovuta alla urgente necessità di pubblicare prima della fine dell'anno tutta la composizione già preparata. Al più presto e in migliori condizioni saranno ricompensati di questa lieve deficienza tecnica.*

Imprimatur: Fr. Albertus Lepidi O. P., S. P. Ap. Magister.
Imprimatur: † Joseph Palica, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Antonio Gentili, *Gerente responsabile.*

Roma, Grafia (Tip. dell'Unione Editrice), Via Federico Cesi 45.